



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 755

DEL 12/11/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Brescia per l'utilizzazione delle strutture extrauniversitarie afferenti alla U.O.C. Farmacia Ospedaliera a fini didattici integrativi per gli specializzandi della relativa Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Brescia per l'utilizzazione delle strutture extrauniversitarie afferenti alla U.O.C. Farmacia Ospedaliera a fini didattici integrativi per gli specializzandi della relativa Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della U.O.C. **Affari Generali** riferisce:

Premesso che:

- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., istituito con L.R. n. 22 del 22.12.2005 è istituzionalmente preposto a realizzare alti livelli di cura ed assistenza sanitaria e a perseguire finalità di ricerca scientifica secondo standard di eccellenza tanto nel campo biomedico quanto in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, a questo scopo realizza rapporti di stretta collaborazione con enti di formazione in generale e con le istituzioni universitarie in particolare fornendo opportunità agli studenti di svolgere preziose esperienze formative presso le sue articolazioni;
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., secondo la prescrizione contenuta nell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 288 del 16.10.2003 recante "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42 comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3", pone in essere misure idonee a realizzare forme di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, ed in particolare con le Università, avvalendosi, a tale scopo, delle reti di cui all'articolo 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche pertinenti;

Visto che:

- ✓ in data 15 gennaio 2020, con nota prot. 891 la Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell'Università degli Studi di Brescia ha richiesto di stipulare una convenzione con l'Istituto Oncologico Veneto allo scopo di inserire nella propria rete formativa la U.O.C. Farmacia Ospedaliera;

Considerato che:

- ✓ sia, da un lato, nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi delle Scuole di Specializzazione significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

- ✓ sia, d'altro canto, interesse generale delle strutture del servizio sanitario nazionale di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di proficua collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

Visto che:

- ✓ secondo quanto disposto dall'allegato al decreto interministeriale n. 716 del 16 settembre 2016 recante disciplina degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione ad accesso misto riservate ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e Chirurgia la Scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica afferisce all'area dei Servizi Clinici e specificamente alla classe dei servizi clinici specialistici biomedici;
- ✓ l'articolo 1 comma 2 del D.I. 716 del 16 settembre 2016 dispone che i regolamenti didattici di ateneo, a norma dell'art. 11 della legge 11 novembre 1990 n. 341, disciplinino gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in conformità con le disposizioni dello stesso decreto;
- ✓ l'Università degli Studi di Brescia, con decreto rettorale n. 818 del 4 ottobre 2019 ha provveduto a riordinare le Scuole di specializzazione di area sanitaria tra cui la Scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica;
- ✓ a norma dell'articolo 3 comma 4 del D.I n. 716 del 2016, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 368/1999, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso, fermo restando che in ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica;

Richiamati:

- ✓ il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università;

- ✓ il Decreto Interministeriale n. 716 del 16. Settembre 2016 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici” che individua le tipologie, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi a cui possono accedere i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto dalla relativa area e classe di Scuola di Specializzazione;

Rilevato che:

- ✓ l’articolo 5 della seguente convenzione stabilisce che agli specializzandi è garantita da parte dell’Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi con l’attività formativa e didattica specifica, e in ogni caso, la struttura ospitante deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, avvalendosi di polizze assicurative già esistenti l’Istituto si impegna a dare tempestiva comunicazione all’Università, in caso di sinistro, di qualunque evento dovesse verificarsi, per gli adempimenti di competenza di quest’ultima;
- ✓ il Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera, con nota interna agli atti, ha fornito parere favorevole alla stipulazione della seguente convenzione ed ha all’uopo predisposto un documento allegato alla convenzione stessa che costituisce parte integrante, denominato “attività e dotazione della Farmacia Ospedaliera dell’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.”, nel quale sono specificate le strutture, i mezzi ed il personale messi a disposizione degli allievi della Scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica della Scuola di specializzazione dell’Università degli Studi di Brescia, così come disposto dall’articolo 1 della stessa convenzione;

Preso atto che la convenzione avrà validità dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 4 anni eventualmente prorogabili;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera, per le parti di rispettiva competenza;

Tutto ciò premesso, si propone l’approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., nel testo dell’accordo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTI il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n.716;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Brescia per l'inserimento della U.O.C. Farmacia Ospedaliera nella rete formativa della relativa Scuola di Specializzazione di area sanitaria in Farmacologia e Tossicologia Clinica, con validità dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 4 anni, con le modalità indicate nella convenzione e limitatamente alle strutture, ai mezzi e al personale di cui all'allegato 1 allo stesso testo di convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di incaricare, la U.O.C. Affari Generali, il Servizio Formazione e la U.O.C. Farmacia Ospedaliera affinché diano seguito agli adempimenti di rispettiva competenza, conseguenti al presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

**CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE
A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA**

TRA

L'**Università degli Studi di Brescia**, codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Tira, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato n. 15, PEC: ammcentr@cert.unibs.it, in esecuzione della deliberazione n. xxxx adottata dal Senato Accademico nella seduta del xxxxx;

E

L'**Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.**, codice fiscale 04074560287, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti domiciliato per la carica in via Gattamelata n. 64, PEC: protocollo.iov@pecveneto.it

PREMESSO CHE

l'art. 1 dello Statuto dell'Università prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

l'art. 1 lettera e) del DM 22 ottobre 2004 n. 270 indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e l'art. 3 comma 7 del medesimo decreto ne individua gli obiettivi e le modalità di istituzione;

l'art. 1 del D.I. del 4.02.2015 n. 68 di riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria prevede la successiva individuazione delle scuole di specializzazione in area sanitaria ad accesso misto;

l'art. 17 del Regolamento dell'Università degli Studi di Brescia sulla definizione dei criteri e modalità di attribuzione dei compiti didattici e di conferimento degli incarichi di



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

insegnamento a docenti e ricercatori emanato ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 279 del 10.04.2019, che stabilisce che possono essere conferiti, senza oneri per l'Università, incarichi di insegnamento a dipendenti ed esperti dell'Ente convenzionato;

l'art.1 del D.I. del 16.09.2016 n. 716 di riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici" individua le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia;

su proposta del Consiglio della **Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica**, con deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del _____ viene espresso parere favorevole alla stipula della convenzione;

l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. con deliberazione del Direttore Generale ha approvato la convenzione in oggetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S (qui di seguito denominato Istituto convenzionato) mette a disposizione dell'Università degli Studi di Brescia, per le esigenze della **Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica**, strutture, mezzi e personale indicati nell'allegato 1, parte integrante della presente convenzione

ART. 2

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1 per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie svolte nell'ambito della Scuola, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli iscritti alla Scuola stessa.

L'attività assistenziale svolta nell'ambito delle strutture convenzionate resta di esclusiva competenza dell'Istituto convenzionato.

ART. 3

Le modalità di accesso degli iscritti alle strutture di cui all'art. 1 per lo svolgimento delle attività didattiche di cui al precedente art. 2 saranno stabilite dal Direttore della Scuola d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Istituto convenzionato.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

ART. 4

L'Università, su proposta del Consiglio di Dipartimento, all'inizio di ogni anno accademico, potrà affidare ad esperti appartenenti all'Istituto convenzionato le funzioni di professore a contratto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento approvato con D.R. n. 227938 del 10.04.2019.

A tale riguardo l'Istituto convenzionato autorizza fin da ora i propri dipendenti, in tal senso qualificati, a partecipare eventualmente, senza onere alcuno per l'Università, all'attività didattica della Scuola, fatto salvo il consenso degli interessati.

L'Istituto convenzionato autorizza, altresì, sin da ora tutti i dirigenti medici dipendenti dalla stessa a svolgere, in orario di servizio, attività di tutoraggio, ove richiesto dalla Scuola di Specializzazione e previo consenso dell'interessato, salvo che intervenga atto aziendale che disponga diversamente.

ART. 5

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dell'Istituto convenzionato.

L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività didattica il personale docente e gli iscritti alla Scuola siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

L'Istituto convenzionato assicura che, nell'espletamento dell'attività presso le proprie sedi, gli iscritti alla Scuola siano coperti da assicurazione, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni, con oneri a proprio carico, ai sensi dell'art. 3, comma 3 D.I. 16.09.2016 n. 716.

ART. 6

In attuazione dell'art. 10 del Decreto 5 agosto 1998, n. 363, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università degli Studi di Brescia, così come definiti dall'art. 2 comma 4 della predetta normativa, che operano presso l'Istituto convenzionato per le attività della Scuola di Specializzazione, il soggetto cui competono gli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro è individuato nel datore di lavoro dell'Istituto stesso, così come definito dall'art. 2 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'Istituto lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate **oltre a quelle**



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

contenute nel codice di comportamento di questo Istituto reperibile al seguente link <https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2016/08/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-DEFINITIVO-2014.pdf> e la responsabilità relativa alle norme sulla sicurezza è a carico dell'Istituto.

ART. 7

La Scuola e l'Istituto prendono atto che le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR"), riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a soggetti come la Scuola e l'Istituto.

Questi ultimi dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna parte per la conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

La Scuola e l'Istituto prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. È onere di ciascuna parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti agli specializzandi che opereranno presso il soggetto ospitante, quest'ultimo e la Scuola convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: la Scuola mette a



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

disposizione la propria informativa presso *[sito web/consegna/ecc.]* mentre il soggetto ospitante provvederà a rilasciare la propria informativa direttamente agli interessati.

La Scuola e l'Istituto concordano altresì nel ritenere che gli specializzandi saranno chiamati a svolgere operazioni di trattamento su dati personali per conto dell'Istituto e che, pertanto, quest'ultimo provvederà ad individuarli quali autorizzati al trattamento e rilascerà loro le istruzioni operative, alle quali essi dovranno attenersi nell'espletamento delle suddette operazioni di trattamento.

ART. 8

La durata della presente convenzione è di anni 4 a decorrere dall'anno accademico 2020/2021 fino al termine dell'anno accademico 2023/2024 (1 novembre 2020-31 ottobre 2024) salvo che non intervenga disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza di ogni anno accademico, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) firmata digitalmente.

La presente convenzione potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Brescia,

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)

Per l'Istituto Oncologico Veneto –I.R.C.C.S.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Roberti



REGIONE DEL VENETO

Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Piazza Antenore, 3 - 35121 Padova



ALLEGATO ALLA NOTA 22398 DEL 13/12/2019

ATTIVITÀ E DOTAZIONI DELLA FARMACIA OSPEDALIERA DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IOV-IRCCS

Gestione, controllo e tracciabilità di

- Farmaci : specialità medicinali inserite nel Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA), farmaci off label, farmaci esteri, farmaci per particolari esigenze (fuori PTA), Galenici magistrali antitumorali e citotossici, farmaci in sperimentazione clinica (fasi I-II-III). Per questi ultimi la farmacia esegue tutta l'assistenza necessaria (erogazione diretta al paziente, manipolazione dei prodotti iniettabili, raccolta schede CRF, erogazione ai pazienti, compliance, assistenza ai monitor)
- Dispositivi medici e protesici
- Dispositivi diagnostici (IVD)

Attività assistenziali ed amministrative

- Distribuzione diretta di specialità medicinali orali o iniettabili da usare a domicilio per pazienti in dimissione da ricovero ordinario, day hospital, dopo una visita ambulatoriale o in sperimentazione clinica. Patient education e valutazione interazioni farmacologiche e reazioni avverse
- Validazione e allestimento di preparati galenici antitumorali, citotossici e ancillari al trattamento (antiemetici, antiinfiammatori, antiistaminici)
- Rilevazione rischio clinico ed errori di terapia
- Farmacovigilanza passiva (segnalazione spontanea) e attiva (studi real practice)
- logistica generale (programmazione acquisti, codifica prodotti, proposte d'ordine, ricezione beni di competenza, stoccaggio e movimentazione)
- creazione di database, verificati ed alimentati attraverso i programmi in uso (cartella clinica informatizzata Oncosys e programmi ad essa collegati)
- Creazione dei protocolli di trattamento e loro manutenzione
- Gestione flussi informativi regionali e nazionali e controllo di qualità del dato

Attività scientifica

- Studi epidemiologici, farmacoeconomici/HTA e farmacovigilanza, anche policentrici
 - Studi di stabilità (in-use stability)
-

- Valutazioni farmacogenetiche
- Partecipazione a studi clinici spontanei, stesura delle procedure/ istruzioni operative necessarie in ambito farmaceutico
- In fase di attivazione un progetto di collaborazione a TDM (therapeutic drug monitoring)

Attività ispettive

- Ispezioni e verifiche della corretta gestione di farmaci e dispositivi medici presso UU.OO. e servizi.
- Ispezioni specifiche, secondo normativa vigente, a tutte le UU.OO. e servizi circa la corretta gestione dei farmaci stupefacenti e dei rispettivi registri.

Partecipazione ai lavori di commissioni specifiche

- CTA-farmaci
- CTA-dispositivi medici
- Comitato etico per le sperimentazioni cliniche
- Comitato per le buone pratiche cliniche
- Comitato per la patient education
- Comitato per la prevenzione delle infezione ospedaliere

Organico

6 farmacisti in ruolo, 6 farmacisti borsisti, 5 amministrativi, 9 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 6 infermieri e 4 operatori socio sanitari

Strumenti disponibili

- Banche dati bibliografiche dell' Università di Padova e degli IRCCS (PubMed, Micromedex, BiblioSan)
-